



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0007265 P-4.17.1.7.5
del 20/02/2012



6461977

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

A TUTTI I MINISTERI

ALLE AGENZIE EX D.LGS. N. 300/1999

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI STATO

ALL' AVVOCATURA DELLO STATO

ALL' INPS

ALL' INAIL

ALL' ARAN

ALLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

AGLI ENTI DI RICERCA

AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Oggetto: disposizioni in materia di trattamenti economici – art. 23 *ter* del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – richiesta di informazioni.

Come noto, con l'art. 23 *ter* del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di limiti ai trattamenti economici di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche

amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. La nuova norma in particolare prevede:

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

Come si desume dal comma 1 della disposizione, le misure attuative sono demandate ad un d.P.C.m. e le iniziative per l'adozione del provvedimento sono state assunte dal Governo che, secondo l'iter prefigurato nella norma, ha trasmesso lo schema di decreto al Parlamento.

A fini istruttori, anche per rispondere a quanto chiesto dalle competenti Commissioni parlamentari (Commissioni riunite I e XI della Camera dei Deputati (seduta del 16 febbraio scorso) è necessario disporre con tempestività di informazioni circa i trattamenti economici corrisposti a dipendenti e collaboratori che superano il limite del trattamento spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari ad euro 304.951,95 per l'anno 2011.

La richiesta di informazioni riguarda le situazioni per le quali, nell'anno 2011, il superamento del tetto sia derivato da:

- retribuzione corrisposta dall'Amministrazione rispondente per rapporti di lavoro subordinato o di impiego; ciò in riferimento sia al personale soggetto al d.lgs. n. 165 del 2001, sia al personale ad ordinamento pubblicistico;
- compenso/i corrisposto/i per lo svolgimento di incarichi di collaborazione conferiti dall'Amministrazione rispondente;
- cumulo tra retribuzione corrisposta per rapporti di lavoro subordinato o di impiego e compenso/i per incarichi svolti *ex officio* su designazione dell'Amministrazione di appartenenza o anche per incarichi di collaborazione conferiti da altra Amministrazione tra quelle in indirizzo e svolti dal dipendente a seguito di autorizzazione;
- cumulo tra più incarichi di collaborazione conferiti dalle Amministrazioni in indirizzo, se a conoscenza dell'Amministrazione rispondente.

Le risposte dovranno pervenire tempestivamente e comunque non oltre il 23 febbraio, con restituzione dell'allegato *format* compilato via mail al seguente indirizzo (servizio.trattamento@funzionepubblica.it).

IL MINISTRO PER
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Giuseppe Patroni Griffi


